

AGEVOLAZIONI

Utilizzo e misura del credito energia del terzo e quarto trimestre 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DECRETO AIUTI-QUATER E ANTICIPAZIONI LEGGE BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

Le misure destinate ad attenuare i **rincari di luce e gas** di questi mesi sono state caratterizzate da un susseguirsi di modifiche in corso d'opera; si propone una **sintesi degli ultimi interventi in materia**.

L'[articolo 1](#) del **decreto Aiuti ter** (D.L. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 175/2022) ha **riproposto alcuni crediti di imposta** introdotti da precedenti decreti ([D.L. nn. 4, 17, 21, 50 e 115/2022](#)) per **contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e gas gravanti sulle imprese**, riferiti alle spese sostenute nei **primi trimestri del 2022**. Con il decreto Aiuti ter è stato previsto l'**innalzamento dei crediti** spettanti e l'**estensione degli stessi** anche ai costi sostenuti dalle imprese nei **mesi di ottobre e novembre 2022**.

In seguito, l'[articolo 1 D.L. 176/2022](#), pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (**decreto Aiuti quater**), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Stante le modifiche richiamate, **con riferimento al quarto trimestre 2022**, le **imprese a forte consumo di energia elettrica**, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, **possono beneficiare di un credito d'imposta**, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, **calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi**, **abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

L'ammontare del credito d'imposta spettante è **pari al 40 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed **effettivamente utilizzata** nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**. Il medesimo credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa

per l'energia elettrica **prodotta dalle imprese energivore** e dalle **stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Si riporta una **tabella di riepilogo** dell'evoluzione della misura del credito **destinato alle imprese energivore**.

Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
20%	25%	25%	40%

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** (gasivore), invece, possono fruire di un credito di imposta, **pari al 40 per cento** (misura elevata dal precedente 25 per cento) della **spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo **gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, per usi energetici **diversi da quelli termoelettrici**. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media, riferita al terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Si propone una **tabella di riepilogo** della misura del credito **destinato alle imprese gasivore**.

Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
10%	25%	25%	40%

Le **imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, possono beneficiare di un **credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** (da comprovare mediante le relative fatture). Anche in questo caso, il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della **media riferita al terzo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Secondo trimestre 2022 **Terzo trimestre 2022** **Quarto trimestre 2022**

Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
---	---	--

15% 15% 30%

Infine, per le imprese **diverse da quelle gasivore**, è previsto un **credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas**, consumato **nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, per usi energetici **diversi da quelli termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, **riferita al terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. La misura del credito per il **secondo e terzo trimestre 2022** era fissata al **25 per cento**.

Le imprese diverse da quelle energivore e gasivore che hanno **mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022** possono **richiedere il conteggio del credito direttamente al proprio venditore**: ove l'impresa destinataria del contributo nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2022 utilizzi lo stesso **venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019**, quest'ultimo è tenuto, **entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, a inviare al proprio cliente (**su richiesta**), una comunicazione da cui emerge il **calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per i periodi di interesse** (si veda delibera 474/2022/R/COM Arera).

Pertanto, al **verificarsi delle condizioni richiamate**, con riferimento al credito spettante **per il terzo trimestre 2022**, occorre **trasmettere le domande al proprio fornitore entro il 30 novembre 2022**.

Si ricorda, infine, che i crediti d'imposta spettanti sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** mediante F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ed **eventualmente cedibili** solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel **terzo e quarto trimestre 2022** gli stessi potranno essere **utilizzati in compensazione entro la data del 30 giugno 2023** (data in precedenza fissata al 31 marzo 2023).

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti in questione dovranno inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita **comunicazione** sull'importo del **credito maturato nell'esercizio 2022**, a pena di **decadenza dal diritto alla fruizione** del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia.